

**MERCATINO ESTIVO DEGLI HOBBISTI  
NEL CENTRO DI BERTINORO**

**REGOLAMENTO**

*Sommario*

*Art.1- Oggetto e finalità*

*Art.2- Periodicità: luogo, giorno ed orari di svolgimento*

*Art.3- Configurazione e localizzazione*

*Art.4- Tipologia merceologica*

*Art.5- Soggetti ammessi a partecipare*

*Art.6- Requisiti*

*Art.7- Assegnazione posteggio*

*Art.8- Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita*

*Art.9- Affidamento dell'organizzazione a terzi*

*Art.10- Vigilanza*

*Art.11- Provvedimenti sanzionatori*

*Art.12- Norme finali e rinvio*

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, e l' esposizione delle merci su aree pubbliche nell'ambito delle attività previste dal titolo X del D. Lgs. n. 114/98, della L.R. n. 12/99 e della L.R. 23/18 e s.m.i., recependo le indicazioni della regione Emilia-Romagna contenenti le modalità per l' individuazione ed istituzione dei mercatini con hobbisti di cui alla lett. C bis) dell' art. 6 L.R. n. 12/99

Con il termine hobbisti vengono indicati all' art. 7 bis della L.R. n. 12/99 “ *tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell' autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 ( autorizzazioni per il commercio mediante l' utilizzo di posteggi e commercio su aree pubbliche in forma itinerante) vendono barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'art. 6, comma 1 lettera c bis e lettera c ter).*

*Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all' art. 71 del decreto legislativo n. 59/10, per svolgere l' attività descritta devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a 30 appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal comune di residenza, oppure dal comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.*

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) economicità, in quanto si caratterizza per il modico valore dei prodotti posti in vendita, diversificandosi rispetto ai prodotti offerti dai commercianti su aree pubbliche
- b) valorizzazione del territorio, in quanto rappresenta un' occasione di incontro e di socializzazione, valorizzando il centro storico e le attività commerciali presenti.

## **Art. 2 – Periodicità: luogo, giorno ed orari di svolgimento**

Il mercatino si svolge nel centro storico di Bertinoro, nella giornata del sabato dalle ore 18,00 alle ore 24,00 nel periodo compreso fra maggio e agosto.

I posteggi delle dimensioni max di 4 x 2 saranno allestiti direttamente dai partecipanti . Il materiale per l' allestimento della postazione di vendita è liberamente scelto ed a carico del venditore.

Le tipologie dei posteggi sono quelle di seguito indicate:

- n. 10 posteggi per hobbisti
- n. 2 posteggi per commercianti su aree pubbliche tip. alimentare

E' consentita la partecipazione di creatori di opere dell' ingegno , di associazioni / onlus e produttori agricoli nell' area individuata in planimetria per un totale di n. 6 posteggi delle dimensioni di 2 x2.

Per quanto riguarda ulteriori specifiche in merito all' orario di svolgimento , si rimanda ad apposito atto sindacale ai sensi dell' art. 28 del D. Lgs. 31.03.98 n. 114 .

## **Art. 3 – Configurazione e localizzazione**

Il mercatino si svolge nel centro storico di Bertinoro e precisamente nel terrazzo ex-Mirastelle e P.zza della Libertà , nell' area individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento, con indicati ed individuati il numero, le dimensioni e la collocazione dei posteggi a disposizione degli hobbisti oltre all'area prevista per creatori delle opere dell'ingegno, associazioni e produttori agricoli.

L' orario di interdizione della circolazione stradale ed ogni limitazione in materia è stabilito con provvedimento di competenza della Polizia Locale Urf.

Il posizionamento della segnaletica necessario allo svolgimento del mercatino sarà di competenza di personale del Servizio lavori pubblici, mentre la collocazione delle transenne sarà a cura del Servizio Turismo in collaborazione con la Polizia Locale Urf.

L' eventuale modifica dell' area adibita al mercatino, così come il numero dei posteggi, la loro dimensione e dislocazione, potrà essere disposto con deliberazione di Giunta Comunale.

## **Art. 4 – Tipologia merceologica**

Nell' ambito del mercatino degli hobbisti è ammessa la vendita, esposizione, scambio di merci appartenenti alle seguenti categorie:

- artigianato artistico ed oggettistica
- articoli di modernariato e collezionismo

E' prevista la partecipazione di titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche della tipologia esclusivamente alimentare.

E' consentita la presenza di:

- produttori agricoli
- creatori di opere dell'ingegno

Nell' ambito del mercato è fatto divieto di esporre/ vendere/scambiare le seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi
- esplosivi e armi di qualsiasi tipologia
- animali
- oggetti vincolati ai sensi del codice dei beni culturali ( D. Lgs. n. 42/04)

### **Art. 5- Soggetti ammessi a partecipare**

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino:

a) hobbisti come definiti all' art. 7 bis della L.R. 12/99 ovvero *“operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell' autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale, vendono barattano, propongono ed espongono, in modo saltuario ed occasionale , merci di valore modico;*

b) commercianti su aree pubbliche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 12/99

c) produttori agricoli ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e dell' art. 2135 del CC per la vendita di prodotti tipici di qualità del territorio (vino, olio ecc..)

d) creatori di opere dell' ingegno come previsto dall' art. 2575 del C.C. *“ opere di carattere creativo appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all' architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ai sensi della L. 22 aprile 1941 , n. 633 e dell' art. 1575 del CC( ad es. pittori, scultori, coloro che disegnano su tela, sui sassi e non in serie, decoupage, con prevalenza dell' idea sul prodotto)*

e) associazioni aventi finalità di promozione sociale e culturale.

2. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenni in possesso del tesserino identificativo previsto dall' art. 7 bis della L.R. n. 12/99 e successive modifiche integrative.

### **Art.6 – Requisiti**

Per partecipare al mercatino, gli hobbisti devono possedere i seguenti requisiti:

a) requisiti morali previsti dall' art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e successive modifiche;

b) tesserino identificativo previsto dalla L.R. n. 4/2013 e successive modifiche da richiedere al Comune di residenza oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.

Gli hobbisti ammessi a partecipare devono inoltre:

1) far vidimare il tesserino prima di ogni partecipazione

2) consegnare all'organizzatore / personale del comune l' elenco dei beni da vendere, barattare, proporre o esporre, descrivendone le tipologie ed il relativo prezzo al pubblico,

3) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 euro

4) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 ;

5) indicare i prezzi delle merci esposte tramite cartelli o modalità similari

Gli hobbisti che partecipano al mercato devono essere presenti per tutta la durata dell' evento.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la giornata verrà considerata nulla qualora risultino assenti oltre la metà dei partecipanti; le vidimazioni dei tesserini già effettuate verranno considerate valide per la successiva giornata di svolgimento del mercato.

#### **Art. 7 - Assegnazione dei posteggi**

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti avviene tramite sorteggio, presentando istanza di partecipazione al soggetto organizzatore o presentandosi direttamente il giorno dell'assegnazione.  
Ai sensi dell'art. 7 bis c.8 della L.R. 12/99, deve essere garantito il criterio di rotazione, dando priorità a coloro che non hanno partecipato a precedenti giornate.
2. I posteggi riservati agli operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche vengono assegnati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale e dal Regolamento comunale vigente per gli spuntisti, a seguito di comunicazione di spunta da presentare tramite piattaforma telematica Accesso Unitario.
3. I creatori di opere d'arte e dell'ingegno e le associazioni, per poter partecipare, devono presentare al soggetto organizzatore un'autocertificazione nella quale dichiarano di creare opere d'arte e dell'ingegno o di essere associazioni con finalità di promozione sociale e culturale e che intendono fare richiesta di occupazione suolo pubblico; anche i produttori agricoli che intendono partecipare devono presentare richiesta di occupazione suolo pubblico, dichiarando di avere titolo ai sensi del D. lgs. 228/01.

#### **Art. 8 – Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita**

L'operatore titolare di posteggio è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni :

- obbligo di tenere pulito lo spazio occupato raccogliendo i rifiuti al termine delle operazioni di vendita
- pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico ( ad eccezione del primo anno di svolgimento per il quale è disposta l'esenzione dal pagamento del canone)
- divieto di utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione;
- divieto di accensione fuochi
- divieto di danneggiamento del suolo pubblico
- obbligo di agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento
- obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi di controllo, il tesserino da hobbista
- obbligo per i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di esibire l'autorizzazione se richiesto dagli organi di vigilanza
- obbligo di rispettare gli orari e le altre prescrizioni stabilite dall'amministrazione comunale
- obbligo di rispettare le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi
- obbligo di osservare le disposizioni vigenti per la salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità

Ogni operatore è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

#### **Art.9- Affidamento dell'organizzazione a terzi**

Il comune, tenuto conto delle norme vigenti in materia, può decidere di assegnare a soggetti esterni e/o ad associazioni senza finalità di lucro regolarmente riconosciute ed operanti a livello locale, la gestione del mercato oltre alla predisposizione di eventuali iniziative necessarie alla sua promozione.

L'affidamento della gestione del mercato avviene tramite convenzione sottoscritta con il comune da demandare al capo settore dell'area competente.

Nella convenzione vanno indicate le modalità operative e le condizioni relative a :

- durata della convenzione
- obblighi per gli operatori
- pagamento suolo pubblico
- eventuale contributo economico da richiedere ai partecipanti per spese di gestione
- altre specifiche nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

La vidimazione viene eseguita da personale della ditta affidataria che agisce quale incaricato di pubblico servizio.

Il comune, tramite gli uffici competenti, è sempre titolato a verificare la regolarità della gestione/ organizzazione del mercato affidata in convenzione.

#### **Art. 10 – Vigilanza**

La polizia locale è incaricata di controllare che il mercato si svolga nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

#### **Art. 11- Provvedimenti sanzionatori**

1. Il mercato è soggetto all'attività di controllo ed alla relativa applicazione delle eventuali sanzioni.
2. L'attività di hobbista senza tesserino identificativo o privo di vidimazione nella giornata di svolgimento, nonché il commercio su area pubblica senza titolo abilitativo, è punito con la sanzione prevista dall' art. 29 c.1 del D. Lgs. 114/98 ( da euro 2.582,00 a euro 15.493,00) e la confisca della merce e delle attrezzature.
3. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee rappresenta violazione dell' art. 14 del D. Lgs. 114/98, secondo quanto previsto dall' art. 7 bis c.7 della L.R. n. 12/99 ed è punita con la sanzione prevista dall' art. 22 c. 3 del D. Lgs. 114/98 ( da euro 516,00 a euro 3.098,00).
4. Gli hobbisti che non rispettino le seguenti disposizioni indicate nel regolamento:
  - esporre al pubblico il tesserino identificativo o non esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza)
  - consegnare all'incaricato del comune l' elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione o consegnarlo non veritiero
  - vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo maggiore di 250,00
  - assenza del titolare del tesserino nel posteggio, salvo il caso di sostituzione temporaneasono puniti con la sanzione prevista dall' art. 7 bis c.12 della L.R. 12/99 ( da 250,00 a 1.500,00).
5. Le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00:
  - non lasciare pulito lo spazio occupato, raccogliendo i rifiuti al termine delle operazioni di vendita
  - utilizzare mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione
  - accendere fuochi
  - danneggiare il suolo pubblico
  - non agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
6. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o altre spese inerenti l' utilizzo del posteggio comporta la non ammissione alle successive giornate del mercatino, fino al pagamento di quanto dovuto.

7. Le violazioni alle norme del presente regolamento non citate nei precedenti commi e per le quali è prevista specifica sanzione da normativa specifica, sono punite con una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 ai sensi dell' art. 7 bis D. lgs. 267/00.

**Art. 12- Norme finali e di rinvio**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione .
2. Le norme del presente regolamento s' intendono automaticamente e tacitamente abrogate con l' entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse.
3. Per tutto quanto non previsto nel regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e nei regolamenti vigenti in materia.